

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE
RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

BANCA SELLA S.p.A.
/
CENTRICO S.P.A.
(già Sella Technology Solutions S.p.A.)

Indice

1 PREMESSA

2 AVVERTENZE

3 INFORMAZIONI RELATIVA ALL'OPERAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento informativo (Documento Informativo) è stato predisposto da Banca Sella S.p.A. (Banca) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parte correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (Regolamento Consob), nonché ai sensi della procedura interna in materia di operazioni con parte correlate (Procedura per Operazioni con Parti Correlate) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua ultima versione, con delibera del 20/12/2019.

L'operazione oggetto del presente documento (di seguito "operazione") consiste nella integrazione e modifica del Contratto di esternalizzazione per la fornitura di servizi amministrativi e informatici sottoscritto con Sella Technology Solutions S.p.A. ora denominata Centrico («Centrico»), ed integra le comunicazioni del dicembre 2018, del febbraio e del maggio 2019 con la quale la Banca ha informato relativamente al processo di riorganizzazione interna

mediante conferimento delle attività di Information Technology e Business Process Outsourcing, dalla Banca a Centrico.

Il presente documento viene messo a disposizione del pubblico in data 27 dicembre 2019 presso la sede sociale sita in Biella Piazza Gaudenzio Sella nr. 1 servizio Segreteria Societaria, sul sito internet della Banca sezione Soci – Comunicati, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sdir-Storage di Spafid Connect S.p.A.

2. AVVERTENZE

2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata.

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto coinvolte sono Banca Sella S.p.A. e Centrico S.p.A. società soggette al medesimo controllo, diretto o indiretto, da parte della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A.

Considerato che il corrispettivo complessivo del Contratto di Outsourcing per l'intera sua durata eccede gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento Consob, come precisato al successivo paragrafo 3.5 del presente Documento Informativo, appare opportuno trattare le modifiche al Contratto successivamente illustrate – di per sé di importo sotto soglia – come operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del regolamento Consob e dell'art. 11 della Procedura per Operazioni con Parti Correlate.

In particolare, il Comitato Parti Correlate è stato informato dalle competenti strutture aziendali sulle condizioni dell'Operazione ed ha espresso all'unanimità Parere favorevole, allegato al presente Documento Informativo, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L'Operazione non presenta rischi diversi o ulteriori rispetto a quelli già evidenziati nelle precedenti informative in quanto non altera la struttura del Contratto di Outsourcing già esaminato e valutato dal Comitato in linea con le condizioni di mercato.

3. INFORMAZIONI RELATIVA ALL'OPERAZIONE

3.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

La modifica al Contratto di Outsourcing riguarda un aggiornamento ai corrispettivi in funzione della crescita di Banca Sella S.p.A.

In particolare, per i servizi IT inerenti i conti correnti non si terrà più conto dell'ammontare della raccolta diretta ma del numero dei Clienti che aprono il conto corrente, mentre per i servizi IT

relativi ai servizi di investimento non si terrà più conto del corso dei titoli ma dell'asset under management al netto, appunto, delle variazioni di valore (positivo o negativo) dipendenti dall'andamento dei mercati.

Relativamente, inoltre, ai nuovi progetti di sviluppo software più rilevanti si introduce un modello di incentivazione e penalizzazione in relazione ai tempi di sviluppo e consegna che prevede una riduzione del costo della tariffa giornaliera nella misura percentuale dell'1% per ciascuna settimana di ritardo rispetto al termine pattuito e un aumento, sempre dell'1%, ogni due settimane di anticipo sulla consegna.

Si precisa, inoltre, che sugli sviluppi di nuovo software la percentuale del 12% di royalties si applicherà anche ai canoni IT che Centrico fatturerà alle altre società del Gruppo Sella.

Rimangono invariati tutti gli altri termini e condizioni.

3.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento Consob, in quanto coinvolte sono Banca Sella S.p.A. e Centrico S.p.A. società soggetta al medesimo controllo, diretto o indiretto, da parte della Capogruppo Banca Sella Holding S.p.A.

3.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

Il nuovo criterio di determinazione del corrispettivo consente di meglio parametrare la sua determinazione in funzione delle variazioni operative di Banca Sella. La variazione sia in aumento che in diminuzione dei volumi della Banca viene misurata con criteri che consentono una più diretta correlazione con un maggiore o minore utilizzo dei servizi IT.

Con riferimento, infatti, all'IT dedicato ai servizi bancari si farà riferimento al numero di conti aperti e non all'ammontare depositato su ogni conto corrente mentre con riferimento all'IT dedicato ai servizi di investimento si farà riferimento alle masse oggetto di amministrazione indipendentemente dalle variazioni determinate dall'andamento di mercato.

Inoltre l'introduzione di un sistema di penale e di success fee sul corrispettivo dei progetti di sviluppo richiesti da Banca Sella rientra nelle prassi di mercato senza alterare la struttura di determinazione dei corrispettivi.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard,

motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi.

Le modifiche proposte non alterano la struttura e i contenuti del Contratto di Outsourcing, già esaminati e valutati congrui dal Comitato.

Il corrispettivo continua ad essere individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi.

Il confronto con banche in outsourcing su centri servizio di mercato e con banche supportate da centri servizio di gruppo ha evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizio di mercato, mentre il costo appare allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in relazione alla natura e qualità distintiva del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a Centrico.

3.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati da Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6.

La procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Banca identifica le operazioni di maggiore rilevanza sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010.

L'Operazione oggetto della presente informativa, pur largamente inferiore alla soglia delle operazioni di maggior rilievo, costituisce una modifica al Contratto di esternalizzazione per la fornitura di servizi amministrativi e informatici sottoscritto con Centrico il cui corrispettivo complessivo, per la sua intera durata, eccede la relativa soglia.

3.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione in oggetto non comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice nonché della sua controllata.

3.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

L'operazione in oggetto non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

3.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

L'Operazione è stata oggetto di disamina da parte del Comitato Parti Correlate. La documentazione è stata acquisita ed esaminata in occasione delle riunioni del Comitato Parti Correlate del 16 dicembre 2019 e del 20 dicembre 2019.

3.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, a sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

La fattispecie descritta non è applicabile.

Si allega, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato in data 20 dicembre 2019.

Banca Sella S.p.A.

Parere del Comitato Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.03.2010

Il Comitato Parti Correlate di Banca Sella S.p.A, Avv. Andrea Lanciani, dott.ssa Clara Covini e Avv. Helga Garuzzo,

PREMESSO CHE

- nel contesto di un processo di riorganizzazione interna volto a valorizzare le attività IT sul mercato («**Operazione IT**»), in data 28 febbraio 2019 e con effetto dal primo marzo 2019, Banca Sella ha trasferito le proprie attività di Information Technology («**IT**») e Business Process Outsourcing («**BPO**») ad una società del Gruppo Sella di recente costituzione, denominata Sella Technology Solutions S.p.A. ora denominata Centrico S.p.A. («**Centrico**») che costituisce parte correlata in forza della partecipazione minoritaria di Banca Sella Holding; di conseguenza dal 1 marzo 2019 i servizi IT e BPO sono passati da essere un servizio interno ad uno esterno al perimetro operativo di Banca Sella;
- nell'ambito dell'Operazione IT, è stato stipulato un contratto di outsourcing («**Contratto di Outsourcing**») per la fornitura dei servizi IT e BPO tra Banca Sella e Centrico, servizi prima svolti internamente da Banca Sella;
- in occasione dell'Operazione IT, i contenuti del Contratto di Outsourcing sono stati esaminati dal Comitato Parti Correlate, che ha sue proprie competenze legali, e sono stati esaminati, con riferimento al testo vigente al momento del conferimento, dal prof. Avv. Giovanni Guglielmetti;
- In particolare, il prof. Avv. Giovanni Guglielmetti ha concluso il suo parere sul Contratto di Outsourcing stipulato in occasione dell'Operazione IT nel modo che segue: *“alla luce dell’analisi da noi svolta e delle integrazioni già apportate dalla Banca a valle dei nostri commenti, il Contratto di Esternalizzazione e la Licenza garantiscono a nostro avviso alla Banca un livello di tutela in linea con le condizioni di mercato”*;
- il corrispettivo del Contratto di Outsourcing in occasione dell'Operazione IT è stato individuato sulla base dei costi per la produzione dei relativi servizi da parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento, costi determinati sulla base di conteggi elaborati internamente da Banca Sella e coerenti con i costi rappresentati nei bilanci e nelle situazioni contabili infrannuali di Banca Sella;
- il corrispettivo originario è stato anche verificato con un benchmarking IT vs. banche in outsourcing su centri servizio di mercato e un benchmarking IT vs. banche supportate da centri servizio di gruppo; tale esame aveva evidenziato un costo maggiore per Banca Sella rispetto alle banche in outsourcing su centri servizi di mercato, mentre il costo appariva allineato a quelli di banche che usano centri servizio di gruppo; si è peraltro riscontrato che tale costo maggiore rispetto ai centri di servizio di mercato può risultare giustificato in relazione alla natura e qualità del servizio IT realizzato da Banca Sella e oggetto di trasferimento a Centrico;



- sulla base di tale esame, in occasione dell'Operazione IT con parere del 21 dicembre 2018, il Comitato ha concluso che risultavano applicate condizioni contrattuali e valori congrui;
- nel maggio 2019, oltre ad alcune modifiche finalizzate a meglio gestire la fase di transizione costituita dal passaggio da Banca Sella a Centrico del ramo d'azienda IT, sono state sottoposte al Comitato alcune minori modifiche in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo del contratto; in particolare, per quanto riguarda gli adattamenti dei programmi software alle normative sopravvenute, è stato suggerito di escludere dal canone tale servizio (anche perché non costituiva un corrispettivo forfettario) e di riportarlo integralmente a spesa a rendicontazione così da poterne condividere più facilmente i costi con altre banche clienti di Centrico che necessitino delle medesime modifiche, il tutto con auspicabile contenimento dei costi;
- avendo valutato che la nuova regolamentazione economica delle modifiche del software dipendenti dall'introduzione di nuove normative consentiva alla Banca di operare possibili risparmi condividendo la spesa degli interventi con altri clienti di Centrico e comunque che i relativi criteri di pagamento erano allineati a quelli già esaminati in occasione del parere del 21 dicembre 2018, il Comitato ha concluso positivamente il suo esame con parere del 9 maggio 2019;
- nell'ambito dell'Operazione IT è stato anche concluso con Centrico un Contratto di Licenza che prevede una royalty del 12% sull'utilizzo del software di titolarità di Banca Sella utilizzato da Centrico a favore di terzi e ciò nel quadro di un complessivo equilibrio delle valorizzazioni e dei corrispettivi dell'Operazione IT;

ESAMINATA

- la documentazione acquisita e visti gli esiti delle riunioni del Comitato Parti Correlate del 16 dicembre 2019 e del 20 dicembre 2019;

PRESO ATTO CHE

- è stata evidenziata l'opportunità di effettuare alcune modifiche al Contratto di Outsourcing e al Contratto di Licenza qui di seguito descritte;
- nel corso del 2020 verranno attivati nuovi servizi che saranno valutati secondo i medesimi criteri adottati per la valutazione globale del corrispettivo ossia il riferimento al costo;
- per quanto attiene ai corrispettivi già determinati viene proposto un aggiornamento in funzione dell'espansione della Banca Sella e viene precisato che: (i) per quanto attiene i servizi IT inerenti i conti correnti, si terrà conto del numero di clienti, con l'esclusione dei clienti che attivano il solo prodotto HYPE, che aprono conti correnti (e non dell'ammontare della raccolta diretta) e (ii) per quanto attiene i servizi IT inerenti i servizi di investimento, verrà utilizzato l'AuM (Asset Under Management) al netto delle variazioni di valore (positivo o negativo) dipendenti dall'andamento dei mercati,
- i nuovi progetti di sviluppo di software più rilevanti, per i quali è quindi presente adeguata governance e documentazione, saranno valutati al costo ma con un modello di incentivazione e penalizzazione in relazione al rispetto dei tempi di sviluppo e consegna. Per questi progetti la tariffa

giornaliera prevista dal Contratto di Outsourcing sarà ridotta dell'1% per ciascuna settimana di ritardo rispetto alla data di consegna prevista. Allo stesso tempo la tariffa giornaliera prevista dal Contratto di Outsourcing sarà aumentata dell'1% per ogni due settimane di anticipo rispetto alla data di consegna prevista. In entrambe i casi sarà presente un cap, sia in aumento che in diminuzione, pari al 10% del corrispettivo complessivo per il progetto oggetto di penalizzazione/incentivazione;

- sugli sviluppi di nuovo software, rispetto a quello originario di gruppo, si intende precisare che il 12% di royalties si applicherà anche ai canoni IT che Centrico fatturerà alle altre società del Gruppo Sella;

CONSIDERATO CHE

- sulla base delle indicazioni ricevute dalle funzioni di Banca Sella al fine di misurare l'impatto dell'ampiamiento delle attività della Banca Sella sotto il profilo informatico (con riferimento all'attività bancaria e dei servizi di pagamento) pare corretto fare riferimento prevalentemente al numero di conti aperti indipendentemente dall'ammontare di quanto versato sul singolo conto;
- Appare parimenti condivisibile, per le medesime finalità, che per quanto riguarda l'AUM si faccia riferimento alle masse oggetto di amministrazione, indipendentemente dalle variazioni (positive o negative) determinate dall'andamento del mercato;
- L'utilizzo di tali parametri appare pertanto condivisibile e coerente al fine di parametrare il corrispettivo in funzione delle variazioni operative della Banca Sella;
- A conferma di tali valutazioni si deve osservare che nella Rilevazione Economica della Convenzione Interbancaria per l'Automazione (CIPA), associazione costituita nel 1968 su iniziativa della Banca d'Italia e dell'Associazione Bancaria Italiana risulta, per i soggetti di dimensioni e caratteristiche analoghe a Banca Sella, un incremento dei costi previsto per il 2019 del 6,14% (Pagina 7 della Rilevazione Economica - Esercizio 2018 – categoria Altri) e l'applicazione dei criteri sopra indicati e l'attivazione di nuovi servizi comporta un aggiornamento per il 2020 del 6,2% (dipendente dall'espansione della clientela e dell'attività della Banca Sella e dall'incremento dei servizi utilizzati) e dunque in linea con le indicazioni del mercato;
- L'attivazione di nuovi servizi, sulla base delle richieste di Banca Sella, laddove il prezzo sia determinato in conformità ai criteri contrattuali fondati sui costi non richiede di per sé l'intervento del Comitato, trattandosi di mera esecuzione del contratto e non di una sua modifica;
- L'introduzione sul corrispettivo dei progetti di sviluppo richiesti da Banca Sella, determinato essenzialmente sulla base costi, di un sistema di penale e di *success fee* in funzione del rispetto del tempo di consegna con un cap al 10% sul corrispettivo stabilito pare rientrare nella prassi di mercato e non comporta un'alterazione della struttura di determinazione dei corrispettivi, ma solo l'introduzione di un sistema premiante/punitivo in funzione dell'andamento della commessa;
- La modifica del Contratto di Licenza volto ad includere nella royalty anche gli utilizzi degli sviluppi progettuali futuri non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti delle altre società del Gruppo è finalizzata ad una condivisione equa dei benefici dei nuovi investimenti anche all'interno del Gruppo ed è certamente favorevole per Banca Sella;

- il valore economico delle modifiche è largamente inferiore alla soglia delle operazioni di maggior rilievo;
- tuttavia il corrispettivo complessivo del Contratto di Outsourcing per l'intera sua durata eccede la soglia per le operazioni di maggior rilievo e quindi appare opportuno considerare le modifiche sopra esaminate come operazione di maggior rilievo;

Tutto ciò premesso, il Comitato Parti Correlate di Banca Sella, per le ragioni sopra esposte

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla modifiche del Contratto di Outsourcing come sopra descritte.




Avv. Andrea Lanciani

Dott.ssa Clara Covini



Avv. Helga Garuzzo



Fine Comunicato n.30000-20

Numero di Pagine: 11